



Associazione Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo

Via Mentana 31 A - 05100 Terni (TR)

www.piccoliromei.it

Verbale assemblea

Prot. 5098-21-64/79

Mercoledì 17 Marzo 2021, convocata via e-mail l'assemblea dell'Associazione "Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo" alle ore 06.00 del mattino in prima convocazione, alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la sede operativa di via Mentana 31/A oltre che in videoconferenza (ex Art. 24 D.Lgs 117/2017), si è riunita l'assemblea dell'associazione. Si incontrano in presenza i membri Paolo Bigatti (presidente), Anna Dagnino, Fabrizio Mastroianni; Daniele Mennella (in videoconferenza); viene congegnata la delega della socia Cristina Mastroianni. Il presidente apre l'assemblea, le cui decisioni, in seconda convocazione, sono pienamente regolari e valide. Fra i punti all'ordine del giorno, sono stati votati e approvati all'unanimità dei presenti i seguenti punti:

1) È stato ammesso quale nuovo membro dell'associazione il Dottor Daniele Garrasi.

2) Sono stati confermati Paolo Bigatti quale presidente dell'associazione, Fabrizio Mastroianni quale vicepresidente, Anna Dagnino quale segretario; è stato conferito a Daniele Garrasi l'incarico di tesoriere dell'associazione.

3) È stato approvato il Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021.

4) È stato confermato il Dottor Marco Bontempo nell'incarico di consulente fiscale e revisore dei conti dell'associazione, coadiuvato dalla Dott.ssa Valeria Proietti.

5) Sono stati incaricati Fabrizio Mastroianni e Daniele Garrasi di provvedere l'associazione di un nuovo c.c. bancario o postale oppure una carta con IBAN, purché dai costi annui contenuti, intestato all'associazione e gestibile da presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario.

6) È stata approvata la Convenzione dell'associazione con Vivaticket e Comune di Terni per iniziative nel Parco della Cascata ed è stato incaricato il vicepresidente, Fabrizio Mastroianni, di firmarla in assenza del presidente.

7) **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 117/2017)**

Fabrizio Mastroianni, estensore del nuovo Statuto, ha illustrato le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto previsto dal *Codice del Terzo Settore*: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117. Viene data lettura del testo dello Statuto, soffermandosi in particolare sugli articoli variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione: **Associazione Amici dei Piccoli Romei San Michele Arcangelo** - viene integrata con la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** (in sigla APS) in quanto già iscritta nel *Registro Regionale della Promozione Sociale*, per cui l'Associazione assume la seguente denominazione: **Associazione Amici dei Piccoli Romei San Michele Arcangelo - Associazione di Promozione Sociale** - in sigla: **A.P.R. - APS**.

Poiché le modifiche statutarie sono state apportate per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione richiederà l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea delega il Vicepresidente a provvedere alla **registrazione del presente Statuto** e all'aggiornamento della sua posizione nel **Registro delle APS** della Regione Umbria. Alle 20.45, firmate deleghe e Statuto, è chiusa la seduta. Terni, mercoledì 17 marzo 2021

Paolo Bigatti presidente

Fabrizio Mastroianni vicepresidente

Anna Dagnino segretario

Fabrizio Mastroianni

Anna Dagnino



Sede legale e operativa: Via Mentana 31 A - 05100 Terni

tel. +39 377 5458731 - +39 347 7949963

www.piccoliromei.it - www.cantusregorianus.it

p.bigatti@tiscali.it - fmastroianni.asma@gmail.com - dmennella.asma@gmail.com

2. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del *Codice Civile*:

a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b. per le altre cause di cui all'art. 27 del *Codice Civile*;

c. dietro deliberazione di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

3. In caso di scioglimento, L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, determinandone gli eventuali compensi.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio regionale del *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* di cui al *Codice del Terzo Settore*, Art. 45, co. 1.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento a quanto previsto dal *Codice del Terzo Settore* (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni) e, in quanto compatibili, alle norme del *Codice Civile* e alle altre leggi in materia.

TERNI, 17 MARZO 2021

716518015

SECRETARIO

Anna Dagnino



Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo - APS



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
AMICI DEI PICCOLI ROMEI DI
SAN MICHELE ARCANGELO - APS

REGISTRATO A TERMI IL 19/04/21
AL N. 440 MOD. S. n. 3
AUT. ESSENTE



L'ADDETTO
Corrado Della Corte
Corrado Della Corte

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli Artt. 36-37-38 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in avanti *Codice del Terzo Settore*), l'associazione denominata: "Associazione Amici dei Piccoli Romeni di San Michele Arcangelo - Associazione di promozione sociale", in sigla denominata: "A. P. R. - APS", di seguito indicata come *Associazione*.

2. L'*Associazione* si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli Artt. 35 e segg. del *Codice del Terzo Settore*, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'*Associazione* adotta nella propria denominazione la qualifica e l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata a tutti gli Uffici interessati.

3. L'*Associazione* è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti già approvati o che verranno approvati in futuro secondo le norme statutarie, dopo essersi resi necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - SEDE LEGALE

1. L'*Associazione* ha sede legale nel Comune di Termini.

2. Con delibera dell'assemblea la sede legale potrà essere individuata e trasferita, senza necessità di modifica statutaria.

3. Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere inoltre istituite sedi secondarie, operative, amministrative, sezioni locali operative dell'*Associazione* in Italia o all'estero.

Art. 3 - DURATA

1. L'*Associazione* ha durata illimitata.

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romeni di San Michele Arcangelo - APS

Presidente
[Signature]

Segretario

[Signature]

Art. 4 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e acconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Scopo dell'Associazione è la promozione a livello giovanile della pratica musicale, per contribuire alla riscoperta e diffusione del patrimonio costituito dalla musica sacra, liturgica e paraliturgica - con particolare riferimento alla tradizione musicale occidentale - secondo le linee di indirizzo affermate dall'Associazione San Michele Arcangelo - APS.
- L'Associazione "Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo" potrà organizzare eventi e corsi di ogni genere che abbiano quale scopo ultimo la promozione a livello giovanile della pratica musicale, anche mediante confronti con altre discipline.
- L'Associazione sostiene in tutte le sue attività i principi della convivenza pacifica e ripudia, in modo fermo e convinto, ogni forma di xenofobia, pregiudizio razziale, religioso, di genere e di orientamento sessuale.
2. L'Associazione "Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo" è socio di diritto dell'Associazione San Michele Arcangelo - APS di Stroncone; il suo presidente - direttamente o attraverso un suo rappresentante - rappresenta l'Associazione stessa in seno all'assemblea dell'Associazione San Michele Arcangelo - APS.

3. L'Associazione "San Michele Arcangelo" mantiene il controllo artistico sull'Associazione "Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo" attraverso la nomina del direttore artistico e dei Maestri e la scelta dei programmi di studio e delle esibizioni pubbliche, affidata al direttore artistico. Il direttore artistico ha il compito di badare che sia mantenuta la linea musicale promossa dall'Associazione "San Michele Arcangelo", in particolar modo in riferimento al repertorio e alla scelta dei singoli brani (sia di studio che per esecuzioni), allo stile esecutivo, alle tecniche di studio. Il direttore artistico dovrà confrontarsi coi soci "cantori" sul programma artistico e di studio e su ogni altro problema da loro avanzato, almeno una volta ogni due mesi, in occasione di una prova del coro stesso.

4. Per il raggiungimento degli scopi prefissi, l'Associazione può svolgere le seguenti attività - purché non si pongano in concorrenza con analoghe attività condotte dall'Associazione San Michele Arcangelo - APS di Stroncone:

- a. Organizzare corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, perfezionamento e di qualsiasi altro tipo nell'ambito musicale (sacro o no), rivolti a giovani o a loro insegnanti o formatori.
- b. Organizzare attività musicali (concerti, rassegne corali o concertistiche o eventi musicali di qualsiasi altro tipo), artistiche, liturgiche, in proprio o in collaborazione con persone, società od enti.
- c. Svolgere attività di ricerca.
- d. Stipulare contratti di locazione, leasing o mutuo, acquistare o ricevere in donazione locali, macchinari,

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo - APS

2/14

Presidente



Segretario



impianti, o qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

5. Le predette attività sono individuate dall'art. 5 co. 1 del Codice del Terzo Settore alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
6. Le predette attività sono svolte nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel predetto ambito della promozione a livello giovanile della pratica musicale e in particolare della musica sacra, liturgica e paraliturgica e di quanto a essa è collegato, in favore sia di associati e loro familiari, sia di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.
7. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
8. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
9. L'Associazione può infine svolgere attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 6 - ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ammissibili non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale; devono inoltre condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione e accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni e voler contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo - APS

Presidente



Segretario



3/14

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal *Codice del Terzo Settore*; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione - distinta in quota di ammissione e quota annua - che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione decide inoltre sull'importo delle quote dovute dai soci per i servizi di cui godranno.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della sola quota annuale di associazione.

3. Nella domanda di ammissione all'Associazione, l'interessato deve dichiarare le proprie generalità complete - o denominazione per le persone giuridiche; indicare un indirizzo e-mail e pec proprio o, per i minori età, di un genitore o tutore legale; gli aspiranti soci o i genitori e tutori legali devono altresì autorizzare la ricezione di corrispondenza digitale e il trattamento dei dati personali; dichiarano infine di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e i Regolamenti Interni dell'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato (genitore o tutore legale in caso di minori) e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato (genitore o tutore legale in caso di minori) il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile né rivalutabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i soci - decorsi tre mesi dalla loro iscrizione nel libro degli associati - spetta in egual misura l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione come nelle assemblee indette per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti. I soci di minore età sono rappresentati in seno all'assemblea da un genitore o tutore legale.

2. Tenendo conto delle finalità e valori dell'Associazione e delle attività istituzionali che essa si propone, pur nella massima libertà lasciata a chiunque voglia aderirvi condividendo finalità e valori e collaborando alle attività, i profili dei soci che l'Associazione auspica di poter accogliere corrispondono alle seguenti principali identità caratteristiche:

a. "piccoli musicisti": i bambini e ragazzi di entrambi i sessi, ancora forniti di una buona voce bianca, intonati, che per le loro qualità sono ammessi a partecipare alle attività di formazione musicale e corale dal direttore artistico, sentiti i Maestri del coro;

b. bambini che non partecipano in modo attivo alle attività canore, ma partecipano ad altre attività musicali o di altro genere dell'Associazione;

c. ragazze o ragazzi che, per formazione vocale o preparazione musicale, siano in grado di collaborare con i Maestri del coro;

d. genitori dei bambini;

e. altri adulti o associazioni (rappresentate da un loro membro) in qualsiasi modo interessati ai progetti promossi dall'Associazione "Amici dei Piccoli Romai di San Michele Arcangelo".

3. Tutti i soci dell'Associazione hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto; di esaminare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente; di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. I soci minorenni possono presenziare all'assemblea, ma il loro diritto di voto deve essere esercitato da un genitore o tutore legale o da altro adulto a ciò delegato mediante delega scritta da un genitore o tutore legale.

4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa: gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni, decadenza o esclusione.

5. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) che non ottemperano alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

7. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'associato compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

8. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romai di San Michele Arcangelo - APS

4/14

Presidente



Segretario



Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romai di San Michele Arcangelo - APS

Segretario



5/14



e) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori - che viene costituito e opera ex Art. 30 del *Codice del Terzo Settore*.

Art. 9 - ASSEMBLEA: COMPETENZA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'*Associazione*.

2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del *Codice del Terzo Settore*.

3. Ogni associato - persona fisica o rappresentante di persona giuridica - ha diritto ad un voto (ex Art. 2538 co. 2 *Codice Civile*). Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati - compresa la manifestazione della volontà dei soci di minore età.

4. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, di eventuali altri organi dell'*Associazione*;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'*Associazione*;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario su cui sia chiamata a decidere.

5. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'*Associazione*;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo - che tuttavia in nessun caso potranno riguardare gli scopi dell'*Associazione* - e sull'adozione dei Regolamenti Interni all'*Associazione*.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza o altro mezzo di partecipazione in via elettronica (ex Art. 24 co. 4 *Codice del Terzo Settore*), purché il mezzo permetta l'identificazione di tutti i partecipanti, ai quali deve sempre essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e saranno valide le decisioni prese fino alla sospensione.

6/14

Presidente



Segretario



Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romi di San Michele Arcangelo - APS

Art. 10 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, la prima volta fra il primo e il 15 di aprile, per permettere l'approvazione del Bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; la seconda fra il 20 di novembre e il 10 di dicembre. Oggetto della riunione di aprile sono l'elezione o la conferma del presidente e dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, la relazione artistica del direttore artistico, e tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa dei membri del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno quattro dei soci (fra maggiorenni e minorenni). Oggetto della riunione di fine anno dovranno essere il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa dei membri del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno quattro dei soci (fra maggiorenni e minorenni).

2. L'Assemblea ordinaria viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, oppure il Collegio dei Revisori dei conti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

3. La convocazione delle assemblee deve essere effettuata - almeno otto giorni prima della riunione - in forma scritta via posta elettronica o con qualunque altro mezzo che permetta un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'*Associazione*; in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un presidente nominato dall'Assemblea stessa; al presidente spetta nominare a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante; constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

5. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, è necessario che in prima convocazione partecipino all'Assemblea (di persona o per via telematica) o siano rappresentati almeno la metà degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti; nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati - fra intervenuti in presenza, in via telematica o per delega.

6. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino almeno la decima parte degli iscritti.

7. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'*Associazione* e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberate con procedura "aggravata", col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati - fra intervenuti in presenza, in via telematica o per delega.

Le votazioni possono avvenire con modalità palese ovvero a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Presidente



Segretario



7/14

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romi di San Michele Arcangelo - APS

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati; è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, da almeno tre Consiglieri, eletti tutti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e i suoi membri possono essere confermati nella carica. Le cariche elettive non sono retribuite.
3. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; i membri subentrati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendoli tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 12 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno, entro il trentuno marzo per la redazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il trentuno dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
2. Il Consiglio Direttivo è inoltre convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata via posta elettronica contenente l'elenco dei punti da trattare, la data, l'ora e il luogo dell'incontro, o lo strumento di comunicazione mediante videoconferenza o altro mezzo di partecipazione in via elettronica (ex Art. 24 co. 4 *Codice del Terzo Settore*), che permetta l'identificazione di tutti i partecipanti, secondo le regole già esposte per l'assemblea.
4. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato fino a due giorni prima della riunione. La trattazione di particolari temi può prevedere l'estensione dell'invito a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo ad altri membri dell'Assemblea o ad esperti esterni all'Associazione (senza diritto di voto).
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza o inabilità, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza o inabilità di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romani di San Michele Arcangelo - APS

8/14

Presidente

Segretario




Art. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - d. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento e amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - e. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. redigere ed emendare i Regolamenti Interni e il Mansionario di comportamento dei soci coinvolti nelle attività musicali dell'Associazione i quali, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - g. indire adunanze, convegni, ecc.;
 - h. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - i. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - j. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
 - k. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del *Codice del Terzo Settore*;
 - l. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spetteranno i diritti di cui all'art. 7 del presente Statuto;
 - m. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
 - n. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o. ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - p. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e ne ha la firma sociale; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romani di San Michele Arcangelo - APS

Presidente

Segretario

9/14




2. Il Presidente viene eletto dall'assemblea in seduta ordinaria, dura in carica un anno ed è rieleggibile.
3. Il Presidente in particolare:
- a. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, fra cui nello specifico aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio, come può incaricare altro membro del Consiglio a espletare le operazioni necessarie.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

5. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti e atti di straordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 15 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestino attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a. tenere la contabilità e aggiornare i libri contabili;
- b. curare gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- c. curare la conservazione della documentazione e dei registri contabili (anche in forma digitale);
- d. predisporre il bilancio dell'Associazione;
- e. collaborare alla gestione economica delle iniziative di raccolta fondi.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, al superamento dei limiti di cui all'art. 30, co. 2 del Codice del Terzo Settore.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti o designati

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romi di San Michele Arcangelo - APS

10/14

Presidente



Segretario



dall'Assemblea anche tra persone non socie, e dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

3. Almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i componenti, a norma dell'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile

4. In caso di recesso, insorgere di incompatibilità o altra causa di decadenza di un membro del Collegio dei Revisori che sia membro dell'Associazione, gli subentrerà uno dei supplenti o l'Assemblea provvederà a eleggere un altro membro nella prima assemblea validamente costituita; nel caso venga a mancare il revisore legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio Direttivo lo sostituirà con altra figura di pari caratteristiche.

5. Il Collegio dei revisori dei Conti:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. Ogni componente del Collegio può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, nell'ambito delle sue funzioni, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, opera la revisione legale dei conti.

Art. 17 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni liberali, lasciti diversi, lasciti testamentari;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

g. entrate derivanti da attività di Fundraising e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romi di San Michele Arcangelo - APS

Presidente



Segretario



11/14

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

l. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del *Codice del Terzo Settore*.

Art. 18 - INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le quote annuali di adesione all'*Associazione* e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Fino a quando i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunemente denominate dell'*Associazione* non supereranno l'ammontare complessivo di 220.000,00 euro (o l'ammontare in futuro indicato dagli aggiornamenti del *Codice del Terzo Settore*), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (Art. 13, co.2 del *Codice del Terzo Settore*). Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

2. Superato l'ammontare minimo indicato dal *Codice del Terzo Settore*, il bilancio di esercizio dell'*Associazione* (ex Art. 2423 del *Codice Civile*) sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 viene redatto secondo la modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

4. Il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Art. 5 co. 4 dello Statuto - ai sensi dell'Art. 6 del *Codice del Terzo Settore* - a seconda dei casi nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Il Bilancio/Rendiconto annuale deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo; deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (e a questo scopo sarà inviato ai soci cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale); sarà quindi depositato presso il *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* entro il 30 giugno di ogni anno (ai sensi dell'Art. 48 co. 3 del *Codice del Terzo Settore*).

6. Qualora l'*Associazione* superi l'ammontare minimo del Bilancio indicato dall'Art. 13, co.2 del *Codice del Terzo Settore*, sarà tenuta a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (Art. 14 co. 2, *Codice del Terzo Settore*).

7. Qualora l'*Associazione* arrivi a superare fra ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate l'ammontare di 1 milione di euro annuo, dovrà depositare presso il *Registro Unico Nazionale del Terzo*

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romi di San Michele Arcangelo - APS

12/14

Presidente

Segretario



Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale, che dovrà essere redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (Art. 14 co. 1, *Codice del Terzo Settore*).

Art. 20 - LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli Artt. 13 e ss. del *Codice del Terzo Settore*, l'*Associazione* tiene i seguenti libri sociali:

a. Libro degli associati (Art. 15, co. 1, l. a).

b. Registro dei volontari che eventualmente svolgessero la loro attività in modo non occasionale (Art. 17, co. 1); tali volontari devono ricevere copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile (Art. 18, co. 1).

c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (Art. 15, co. 1, l. b).

d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Art. 15, co. 1, l. c).

e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo (Art. 15, co. 1, l. c).

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e, del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo eventualmente costituito cui si riferiscono. Tutti i sopracitati libri possono essere tenuti secondo l'Art. 2215 *bis* del *Codice Civile*.

3. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'*Associazione*. I libri dell'*Associazione* sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 21 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Ai sensi degli Artt. 7 e 87 co.6 del *Codice del Terzo Settore*, l'*Associazione*, indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di eventi, celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Anche il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, ai sensi dell'Art. 48 co. 3 del *Codice del Terzo Settore*, deve essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*.

Art. 22 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'*Associazione* sono deliberati dall'Assemblea dei soci secondo procedura "aggravata" straordinaria, vale a dire con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romi di San Michele Arcangelo - APS

Presidente

Segretario



13/14

2. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b. per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile;
- c. dietro deliberazione di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

3. In caso di scioglimento, L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, determinandone gli eventuali compensi.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore, Art. 45, co. 1.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni) e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi in materia.

TERNI, 17 MARZO 2021

PRESIDENTE

SEGRETARIO



Statuto dell'Associazione Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo - APS

Associazione Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo

Via Mentana 31 A - 05100 Terni (TR)

www.piccoliromei.it

Verbale assemblea

l. 5098-21-64/79

Mercoledì 17 Marzo 2021, convocata via e-mail l'assemblea dell'Associazione "Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo" alle ore 06.00 del mattino in prima convocazione, alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso sede operativa di via Mentana 31/A oltre che in videoconferenza (ex Art. 24 D.Lgs 117/2017), si è riunita l'assemblea dell'associazione. Si incontrano in presenza i membri Paolo Bigatti (presidente), Anna Dagnino, Fabrizio Mastroianni; Daniele Mennella (in videoconferenza); viene consegnata la delega della socia Cristina Mastroianni. Il presidente apre l'assemblea, le cui decisioni, in seconda convocazione, sono pienamente regolari e valide.

a i punti all'ordine del giorno, sono stati votati e approvati all'unanimità dei presenti i seguenti punti:

- È stato ammesso quale nuovo membro dell'associazione il Dottor Daniele Garrasi.
- Sono stati confermati Paolo Bigatti quale presidente dell'associazione, Fabrizio Mastroianni quale vicepresidente, Anna Dagnino quale segretario; è stato conferito a Daniele Garrasi l'incarico di tesoriere dell'associazione.
- È stato approvato il Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021.
- È stato confermato il Dottor Marco Bontempo nell'incarico di consulente fiscale e revisore dei conti dell'associazione, coadiuvato dalla Dott.ssa Valeria Proietti.
- Sono stati incaricati Fabrizio Mastroianni e Daniele Garrasi di provvedere l'associazione di un nuovo c.c. bancario o postale oppure una carta con IBAN, purché dai costi annui contenuti, intestato all'associazione e gestibile da presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario.
- È stata approvata la Convenzione dell'associazione con Vivaticket e Comune di Terni per iniziative nel Parco della Cascata ed è stato incaricato il vicepresidente, Fabrizio Mastroianni, di firmarla in assenza del presidente.
- Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 117/2017)**
Fabrizio Mastroianni, estensore del nuovo Statuto, ha illustrato le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117. Viene data lettura del testo dello Statuto, fermandosi in particolare sugli articoli variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.
- denominazione dell'Associazione: **Associazione Amici dei Piccoli Romei San Michele Arcangelo** - viene registrata con la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** (in sigla APS) in quanto già iscritta nel Registro Regionale della Promozione Sociale, per cui l'Associazione assume la seguente denominazione: **Associazione Amici dei Piccoli Romei San Michele Arcangelo - Associazione di Promozione Sociale** - in sigla: **A.P.R. - APS**.
- iché le modifiche statutarie sono state apportate per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (Lgs. n. 117/2017), l'Associazione richiederà l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea delega il Vicepresidente a provvedere alla **registrazione del presente Statuto** e all'aggiornamento della posizione nel **Registro delle APS** della Regione Umbria. Alle 20.45, firmate deleghe e Statuto, è chiusa la seduta.

mi, mercoledì 17 marzo 2021

Paolo Bigatti presidente

Fabrizio Mastroianni vicepresidente

Anna Dagnino segretario

Fabrizio Mastroianni

Anna Dagnino



Sede legale e operativa: Via Mentana 31 A - 05100 Terni

tel. +39 377.5458731 - +39 347.7949963

www.piccoliromei.it - www.cantusregorianus.it

p.bigatti@tiscali.it - fmastroianni.asma@gmail.com - dmennella.asma@gmail.com